



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Via Marina 5 - 20121 Milano

CORTE DEI CONTI



0018705-22/12/2014-SC_LOM-T87-P

Al Sindaco del Comune
di **ZAVATTARELLO (PV)**

Al Consiglio Comunale
di **ZAVATTARELLO (PV)**

All'Organo di Revisione del Comune
di **ZAVATTARELLO (PV)**

Si trasmette la deliberazione n. 362 del 12 dicembre 2014 emessa da questa Sezione regionale di controllo con richiesta di far pervenire copia della presente agli organi di indirizzo.

Il funzionario incaricato
Anna Maria Andreis



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Gianluca Braghò

dott. Andrea Luberti

dott. Paolo Bertozzi

dott. Cristian Pettinari

dott. Giovanni Guida

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro

Presidente f.f.

Referendario

Referendario (Relatore)

Referendario

Referendario

Referendario



nell'Adunanza del 25 novembre 2014

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

esaminata la relazione dell'Organo di revisione contabile del Comune di **Zavattarello (PV)**, pervenuta a questa Sezione regionale;

vista la richiesta istruttoria trasmessa in data 29 maggio 2014 e la risposta fornita dall'Organo di revisione con nota del 13 giugno 2014;
vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo del 11 novembre 2014 con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 25 novembre 2014;
esaminata la memoria trasmessa dal comune in data 20 novembre 2014;
udito il relatore, dott. Paolo Bertozzi;
uditi, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il Sindaco Simone Tiglio e il Revisore dei conti Andrea Vecchietti.

Premesso in fatto

L'Organo di revisione contabile del comune di Zavattarello (PV), in adempimento di quanto richiesto dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha redatto la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2012 dell'ente, trasmettendola a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, mediante l'applicativo Si.Qu.EL, in data 17 dicembre 2013.

Lo stesso Organo di revisione, in risposta alla specifica richiesta del Magistrato istruttore, con nota del 13 giugno 2014, ha fornito ulteriori chiarimenti sui dati contabili trasmessi, provvedendo altresì alla correzione della relazione stessa, apportando modifiche al questionario.

Dall'esame della relazione e della documentazione successivamente acquisita sono emersi i seguenti profili di criticità nella gestione finanziaria dell'ente:

1. Il persistente disavanzo della gestione di competenza, per la parte corrente, riscontrato per l'intero triennio 2010/2012;
2. Il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria e la mancata annotazione nelle scritture contabili del rendiconto 2012 (Sirtel).

Il magistrato istruttore ha ritenuto di sottoporre la situazione finanziaria del comune alla valutazione collegiale della Sezione, convocata allo scopo, nell'adunanza pubblica del 25 novembre 2014.

Il comune di Zavattarello, in data 20 novembre 2014, ha trasmesso una memoria con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti sui rilievi contestati.

Dopo la relazione del magistrato istruttore sono intervenuti i rappresentanti dell'amministrazione comunale, precisando taluni aspetti della gestione di cassa in riferimento all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e richiamando, per il resto, la memoria depositata.

Considerato in diritto

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto



h

dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obbiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione, prendendo atto di quanto dichiarato nella memoria depositata e delle precisazioni fornite dai rappresentanti dell'ente in adunanza, ritiene che la situazione finanziaria del comune di Zavattarello, complessivamente considerata, non presenti irregolarità di gravità tale da dar luogo alla pronuncia di cui all'art. 148 bis del TUEL.

Si reputa tuttavia opportuno segnalare, nei termini di seguito riportati, alcuni profili di criticità che, se non tempestivamente rimossi, potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari.

1. Squilibrio di parte corrente.

Il rendiconto dell'esercizio 2012 del comune, secondo i dati riportati nella relazione dell'Organo di revisione, presenta per il terzo anno consecutivo, un disavanzo di parte corrente (-15.063,13 nel 2012).

Il comune ha precisato sul punto che il disavanzo è stato determinato da minori introiti di oneri di urbanizzazione ed altre entrate di Titolo III, nonché da uno scostamento fra gli accertamenti e le riscossioni dei proventi del servizio idrico integrato dovuto al ritardo nell'emissione delle bollette. Si informa inoltre che nell'esercizio 2013 si è registrato un avanzo di competenza.

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato, fa presente che il disavanzo di parte corrente, specie se reiterato nel tempo, costituisce una irregolarità nella gestione finanziaria dell'ente, suscettibile, ove non opportunamente rimossa, di incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari.

L'art. 162, comma 6, del TUEL prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che nella successiva gestione, venga garantito l'equilibrio di parte corrente inteso quale saldo positivo o pareggio, dato dalla differenza tra la somma dei primi tre titoli delle entrate e la somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

Un saldo negativo evidenzia, viceversa, che l'ente impiega per l'ordinario funzionamento risorse maggiori di quelle ordinariamente accertate per detta finalità e che dunque è costretto, per finanziarle, a ricorrere a entrate in conto capitale, entrate straordinarie oppure all'avanzo di amministrazione.

Tale circostanza, oltre a determinare un'immediata contrazione della spesa per gli investimenti, comporta che, qualora sia mantenuto il medesimo livello di spesa, si producano, per effetto del progressivo consumo delle risorse impiegate, disavanzi di gestione e di amministrazione con la conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell'ente.

L'utilizzo di poste di entrate straordinarie o non ripetitive, in ogni caso, non può che essere temporaneo, a valere per il periodo necessario a ricondurre la situazione a un ordinario equilibrio.

Da ultimo, va ricordato che il pareggio di parte corrente, è destinato a divenire un obbligo normativo con l'entrata in vigore dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ove si afferma che "I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti".

Deve quindi costituire per l'ente un'indifferibile priorità quella di ristabilire gli equilibri della gestione corrente.

2. Anticipazione di tesoreria.

L'ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 308 giorni nel corso del 2012 per complessivi euro 534.611,98, maturando interessi passivi per euro 2.000,00.

Lo stesso ente ha usufruito dell'anticipazione anche nel successivo esercizio finanziario 2013.

E' stato ulteriormente riscontrata la mancata annotazione delle operazioni relative alla predetta anticipazione di tesoreria nelle scritture del rendiconto dell'esercizio trasmesse a questa Sezione mediante il sistema Sirtel.


Nella memoria depositata si evidenzia che l'ente ha dovuto ricorrere all'anticipazione a causa dei ritardi negli introiti dei trasferimenti dello Stato e di alcune entrate tributarie (TARSU, IMU), nonché per la necessità di rispettare i tempi di pagamento stabiliti con i fornitori e altre scadenze improrogabili.

La mancata annotazione nelle scritture contabili sarebbe dipesa dal fatto che la tesoreria non ha prodotto comunicazioni puntuali circa gli importi erogati di volta in volta ma ha solo attestato il rientro al 31 dicembre 2012.

La Sezione ricorda al riguardo che l'anticipazione di tesoreria, cui il comune può ricorrere nei limiti di cui all'art. 222 del TUEL, costituisce una operazione eccezionale consentita per superare momentanee deficienze di cassa e non deve perciò rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale dell'ente.

L'azione infatti, soprattutto se reiterata nel tempo e per importi rilevanti, oltre a produrre un aggravio finanziario derivante dagli interessi passivi, rappresenta il sintomo di un evidente squilibrio di bilancio, denotando l'incapacità del comune di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa.

Appare quindi necessario che l'amministrazione, valutate attentamente le cause che hanno determinato una costante carenza di liquidità provveda ad attivare tutte le misure



h

necessarie per limitare il ricorso alle anticipazioni, a cominciare da una pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio e dei residui attivi.

Si richiama inoltre l'ente a prestare particolare attenzione alla contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria (titolo V, categoria I in entrata e titolo III, categoria I per la spesa), assicurando che le registrazioni contabili relative ad accertamenti/riscossioni ed impegni/pagamenti siano correttamente riportate nel prospetto del rendiconto da trasmettere alla Sezione mediante il sistema Sirtel.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

INVITA

il comune ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema Si.Qu.EL, all'Organo di revisione dell'ente.

che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 25 novembre 2014.

Il relatore

(dott. Paolo Bertozzi)



Depositata in Segreteria

II 12 DIC 2014.

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)



Il Presidente f.f.

(dott. Gianluca Braglio)

